



# COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA

(TRIESTE – TRST)

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI**

**SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI**

**FINANZIARI.**

*Adottato con delib. cons. 30/c dd. 31-05-1993*

*Modificato con delib. cons. 49/c dd. 29-10-1993*

*Integrato con delib. cons. 4/c dd. 27-01-1995*

*Modificato con delib. cons. 9/c dd. 28-01-1999*

*Modificato con delib. cons. 16/c dd. 24-06-2002*

## CAPO I

### NORME GENERALI

#### **ART 1. - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari.

#### **ART 2. - Definizioni**

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni" si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "concessione di contributi" si intende la corrispondenza di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari" si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio" un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario.

### **ART 3. - Commissione Consultiva**

1. Ai fini della concessione di sovvenzioni e contributi così come definiti all'art. 2, I° comma lett. a) e b) del presente regolamento è istituita una "commissione comunale consultiva" così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente:
- N. 2 membri designati dai capigruppo consiliari di cui uno di maggioranza e uno di minoranza. Potranno essere designati anche non consiglieri comunali, purché in possesso dei requisiti richiesti per essere eletti.

2. La commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione della Giunta comunale per tutto il periodo in cui la stessa Giunta rimane in carica.

## CAPO II

### CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

#### **ART 4. - Soggetti beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi**

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni e dei contributi di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica

la cui attività oggetto della sovvenzione o del contributo abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale, culturale, ricreativa e sportiva.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### **ART 5. - Scopo**

1. Le sovvenzioni ed i contributi sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza at-

traverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati, come ad esempio: l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

#### **ART 6. - Carattere**

1. Le sovvenzioni e i contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
- b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
- c) eccezionale: quando sono oggetto di un solo intervento, dovuto ad esigenze particolari ed urgenti, per motivi oggettivi, non prevedibili entro il 31 gennaio dell'anno a cui la richiesta si riferisce, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita e senza costituire impegno per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) e alla lettera c) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

#### **ART 7. - Procedura per l'assegnazione**

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a se-

guito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 31 gennaio dell'anno cui la richiesta si riferisce, salva la deroga di cui all'art. 6 comma 1 lett. c) per le sovvenzioni di carattere eccezionale.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta comunale su proposta della Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1, salvo che per quelli eccezionali ed urgenti di cui all'art. 6 comma 1 lett c) sottoposti direttamente all'approvazione della Giunta comunale.

4. I beneficiari di contributi e sovvenzioni previste dal Capo II° del presente regolamento dovranno presentare apposito rendiconto a dimostrazione delle spese effettivamente sostenute entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui i contributi o le sovvenzioni sono state assegnate. In caso di mancata presentazione del rendiconto, non si procederà all'erogazione dei contributi o delle sovvenzioni assegnate.

#### **ART 8. - Casi di esclusione**

1. L'intervento del Comune non può essere concesso per

eventuali maggiori spese di manifestazioni o iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 9 che vengano richieste a consuntivo.

2. L'intervento del Comune non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione dell'attività ordinaria di enti pubblici, privati o associazioni.

**ART 9. - Responsabilità degli organizzatori e rapporti con soggetti terzi**

1. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative, progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

2. Nessun rapporto di obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni di irregolarità o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

**ART 10. - Patrocinio**

1. Il Comune potrà partecipare direttamente alle iniziative e manifestazioni proposte disponendo il proprio patrocinio. Il patrocinio potrà essere concesso dal Comune soltanto qualora vi sia espressa richiesta del soggetto organizzatore.

2. La concessione del patrocinio non comporta di per se benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso, salvo i casi particolari

di cui al successivo comma.

3. Qualora il Comune ravvisi nelle suddette iniziative o manifestazioni un particolare rilievo istituzionale, scientifico, economico, storico, culturale, sociale o un particolare valore morale, il patrocinio potrà altresì essere disposto nel modo seguente:

- a) assumendosi la spesa o parte di essa per l'organizzazione materiale dell'intervento;
- b) intervenendo con proprie targhe, coppe, trofei ecc;
- c) contribuendo con quota parte alle spese sostenute sulla base del rendiconto.

3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

#### **ART 11. - Comodato dei beni**

1. Il Comune potrà anche consentire l'uso a tempo determinato ed in forma di comodato della sede, di terreni e attrezzature del proprio patrimonio, definendo apposite convenzioni con i soggetti che ne fanno richiesta e restando sollevato da qualsiasi responsabilità verso i terzi che potrebbe derivare dall'utilizzazione dei beni.



### CAPO III

#### CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

##### **ART 12. - Finalità della concessione di sussidi ed ausili finanziari**

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

##### **ART 13. - Soggetti beneficiari dei sussidi ed ausili finanziari - limiti**

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

- a) le persone residenti in questo comune;
- b) gli stranieri e gli apolidi, semprechè residenti.

2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà tener conto della situazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile.

**ART 14. - Procedure per l'assegnazione dei sussidi**

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta comunale sulla base di richiesta degli interessati o per proposta dell'ufficio assistenza.

2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

**ART 15. - Procedure per l'assegnazione degli ausili finanziari**

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta comunale.

2. Le richieste per la concessione di ausili finanziari potranno pervenire anche durante l'anno, indipendentemente dal termine di presentazione previsto dall'articolo 7.

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **ART 16. - Interventi per conto dello Stato e di altri enti**

1. Quando l'onere degli interventi è a carico dello Stato o di altri enti, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

#### **ART 17. - Leggi ed atti regolamentari**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

#### **ART 18. - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3, nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio.

3. La concessione dei contributi e delle sovvenzioni previste dal capo II° del presente regolamento sarà preceduta da apposito avviso o comunicato pubblicato all'albo pretorio e su due quotidiani locali.

**ART 19. - Norma transitoria**

1. Per la concessione di contributi previsti nel bilancio relativo all'esercizio 1992 e per l'anno 1993, l'istruttoria sarà svolta secondo le procedure vigenti prima dell'adozione del presente regolamento.

**ART 20. - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

## SOMMARIO

ART 1. - Oggetto del regolamento .....	2
ART 2. - Definizioni .....	2
ART 3. - Commissione Consultiva .....	3
ART 4. - Soggetti beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi .....	4
ART 5. - Scopo .....	4
ART 6. - Carattere .....	5
ART 7. - Procedura per l'assegnazione .....	5
ART 8. - Casi di esclusione .....	6
ART 9. - Responsabilità degli organizzatori e rapporti con soggetti terzi .....	7
ART 10. - Patrocinio .....	7
ART 11. - Comodato dei beni.....	8
ART 12. - Finalità della concessione di sussidi ed ausili finanziari .....	9
ART 13. - Soggetti beneficiari dei sussidi ed ausili finanziari - limiti .....	9
ART 14. - Procedure per l'assegnazione dei sussidi .....	10
ART 15. - Procedure per l'assegnazione degli ausili finanziari.....	10
ART 16. - Interventi per conto dello Stato e di altri enti.....	11
ART 17. - Leggi ed atti regolamentari .....	11
ART 18. - Pubblicità del Regolamento .....	11
ART 19. - Norma transitoria .....	12
ART 20. - Entrata in vigore.....	12